

R. S. n. 91

Servizio 3 – Terzo Settore, volontariato, servizio civile e pari opportunità

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19/08;

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTA la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

VISTO il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

VISTO il D.A. n. 602 del 22.05.1997 con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, modificato con D.A. n. 1767 del 19-09-2012;

VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18.01.2013, pubblicato nella G.U.R.S. del 28.02.2013, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimento con le relative competenze;

PRESO ATTO che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 32619 del 07-10-2015, con la quale l'associazione S.A.M.O.T. ONLUS con sede in Caltanissetta, chiede l'iscrizione nel Registro generale regionale del volontariato e la successiva nota integrativa prot. 43226 del 22.12.2015;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l. n. 266/91 e dei presupposti di cui all'art. 7 della l. r. n. 22/94;

D E C R E T A

Art. 1 – L'associazione di volontariato S.A.M.O.T. ONLUS con sede in Caltanissetta, Via della Calcare, rappresentante legale Sig. ra Di Chiara Maria, è iscritta al N. 1833 nella sezione b) socio-sanitaria del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 della l.r. 07.06.1994, n. 22.

Art. 2 – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 7.06.1994.

Art. 3 – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l. r. n. 22/1994 nonchè agli adempimenti di cui all'art. 4 del D.A. n. 602/XII AA.SS. del 22.05.1997 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 12.07.1997), modificato con il D.A. n. 1767 del 19.09.2012 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 12.10.2012), ed alle altre direttive che verranno successivamente emanate, consultando il sito del Dipartimento <http://linediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it>.

Art. 4 – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

Art. 5 – Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede.

Palermo, 29 GEN. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(arch. *Concetta Salvato*)

